

STATUTO ORGANICO

dell' Opera Pia

ZERBI SAC. GAETANO


IN

GORLA MAGGIORE E CASSINA FERRARA

FRAZIONI DEI COMUNI AMMINISTRATIVI

DI

**Gorla Minore e Saronno**





## CAPO I.º

---

### **Istituzione - Scopo - Mezzi**

---

#### ISTITUZIONE

ART. 1. — L'opera Pia Zerbi Sac. Gaetano in Gorla Maggiore, frazione del Comune di Gorla Minore e Cassina Ferrara frazione del Comune di Saronno, fu istituita dal fu Zerbi Sac. Gaetano colla sua disposizione testamentaria 28 Marzo 1830, ed è regolata dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972 serie 3ª sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamenti amministrativo e di contabilità, e da quella 18 luglio 1904 N. 390 e regolamento 1 Gennaio 1905 N. 12.

#### SCOPO

ART. 2. — Suo scopo principale è il soccorso in danaro ed in generi ai poveri più bisognosi e massime infermi di Gorla Maggiore e Cassina Ferrara da distribuirsi dai Parroci protempore di detti paesi.

ART. 3. — Suo scopo secondario è l'erogazione di due doti di lire sessanta milanesi cadauna, corrispondenti a lire quaranta italiane a nubende miserabili preferendo quelle dei lavoratori dei fondi Parrocchiali, che siano di buoni costumi, istruite nella dottrina cristiana, e che non abbiano mai ballato; indi maestre miserabili che reciteranno alle mattine e alla sera in Chiesa il SS. Rosario.

Di dette doti una è per Gorla Maggiore e l'altra per Cassina Ferrara da conferirsi nell'occasione di collocamento in matrimonio.

ART. 4. — Le aspiranti ai sopramenzionati sussidi dotali dovranno avere l'età dai 15 ai 35 anni e fra le stesse verranno preferite quelle aventi i migliori titoli seguendo questo ordine: 1. Orfane di padre e di madre. - 2. Orfane di padre. - 3. Orfane di madre; per le altre a parità di circostanze quelle più indigenti e costumate.

Dette doti potranno essere conferite anche mediante sorteggio quando l'Amministrazione lo ritenesse opportuno e nel caso che le aspiranti fossero in numero superiore agli assegni disponibili.

Potranno con preferenza aspirare alle doti le figlie il cui padre da almeno cinque anni lavora i fondi già del Pio Fondatore e dimori in Gorla Maggiore e Cassina Ferrara secondo che l'aspirante è dell'uno o dell'altro paese.

ART. 5. — Le domande per il conferimento degli assegni dotali dovranno essere presentate all'Amministrazione non oltre il 31 Dicembre dell'anno avanti il quale si fa il pagamento corredate dai certificati di nascita, povertà e moralità.

ART. 6. — Pel pagamento della dote le aspiranti dovranno provare mediante certificato di avere celebrato il matrimonio civile presentando contemporaneamente l'attestato di moralità del Sindaco del Comune di domicilio.

ART. 7. — Il pagamento della dote si farà dall'Amministrazione in via ordinaria nel mese di Gennaio d'ogni anno; e riguarderà le aspiranti favorite che abbiano celebrato matrimonio nell'anno precedente.

La dote non verrà pagata se prima non sarà prodotto il certificato di seguito matrimonio civile e rilasciata quitanza originale dalla favorita.

ART. 8. — Le doti che in qualche anno si rendessero disponibili per mancanza d'aspiranti saranno aggiunte a quelle da distribuirsi nell'anno successivo e verranno erogate

Le doti fra il conferimento ed il pagamento, devono essere depositate alla Cassa Postale di Risparmio con libretto intestato all'O. P. e vincolato a favore della beneficiata.

ART. 9. — La decadenza delle doti avrà luogo quando si verificchino le seguenti cause:

a) Morte dell'assegnataria.

b) Notoria cattiva condotta comprovata dal rifiuto opposto dall'Autorità Municipale a rilasciare il certificato relativo.

c) Sopravvenienza di alcune delle condanne previste dall'art. 22 lettera *f* del testo unico della legge Comunale e Provinciale.

d) Non celebrazione del matrimonio entro tre anni dal conferimento della dote. In tal caso però l'assegnataria decaduta potrà concorrere alle doti degli anni successivi semprechè si trovi nei prescritti limiti di età.

ART. 10. — L'Amministrazione nell'erogazione dei soccorsi avrà di preferenza:

1. Il concorso per mantenimento degli individui inabili al lavoro, privi assolutamente di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti.

2. Soccorso ed assistenza a domicilio dei malati poveri e delle partorienti miserabili.

3. Soccorsi in generi alle famiglie bisognose e ricovero di inabili al lavoro in istituti di beneficenza.

ART. 11. — Nella distribuzione dei sussidi, elemosine e generi, tranne in casi d'urgenza, si atterrà alle disposizioni dell'art. 72 della legge 17 Luglio 1890 N. 6972.

### **Mezzi - Destinazione - Oneri**

ART. 12. — L'Opera Pia Zerbi Sac. Gaetano provvede al suo scopo colle rendite dei beni che possiede in proprio ascendenti attualmente a L. 1826 circa, i quali giusto l'ultimo inventario hanno il valore di L. 19538.20. Dette rendite vanno per metà a favore di Gorla Maggiore e metà per Cassina Ferrara.

ART. 13. — Essa è gravata dai seguenti oneri di culto in perpetuo:

a) Annue L. 34 milanesi corrispondenti a L. 26.50 italiane dovute al Parroco di Gorla Maggiore per la celebrazione di tre Uffici in memoria e secondo il testamento del Pio Fondatore.

b) Annue L. 34 milanesi come sopra dovute per lo stesso scopo al Parroco di Cassina Ferrara, corrispondenti a L. 26.50 italiane.

c) Annue L. 150 milanesi corrispondenti a L. 115 italiane alla Veneranda Fabbriceria Parrocchiale di Gorla Maggiore pei bisogni della medesima.

d) Annue L. 100 di massima alla Fabbriceria Parrocchiale di Cassina Ferrara pei bisogni della stessa. Questa somma però può variare ad arbitrio di quel Parroco a mente della tavola di fondazione.

e) Assegno annuo di L. 300 (*trecento*) italiane all'Asilo Infantile di Gorla Maggiore in forza del Decreto Reale 26 Giugno 1879.

Tale legato è esclusivamente a carico della porzione di rendita spettante a Gorla Maggiore.

## CAPO II.º

### Amministrazione

ART. 14. — L'Amministrazione dell'Opera Pia Zerbi Sac. Gaetano in Gorla Maggiore e Cassina Ferrara, è congiuntamente rappresentata da MM. RR. Parroci pro-tempore dei detti paesi ed assistita dal Segretario da nominarsi dai medesimi a sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 15. Il Presidente del Consiglio è il Parroco pro-tempore di Gorla Maggiore, sede riconosciuta dall'O. P.

ART. 16. — In caso di vacanza di qualcuna delle sopranominate Parrocchie i Vicari ed incaricati temporanei

assumeranno l'Amministrazione dell'O. P., cessando ogni loro ingerenza negli affari appena venga installato il nuovo Parroco.

## CAPO III.º

### Adunanze - Convocazioni - Proposte - Deliberazioni, ecc.

ART. 17. — Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno due volte all'anno e cioè in Maggio e Settembre e precisamente nei giorni che verranno determinati dall'Amministrazione, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda dell'altro membro, sia per disposizione dell'Autorità Governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie deve essere scritto ed a firma del Presidente e consegnato o trasmesso al domicilio dell'altro membro.

ART. 18. — L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.

ART. 19. — Ciascuno dei componenti può fare le proposte che crede utili, esse però non possono essere discusse che nella prossima tornata al più presto. Sempre che ragioni d'opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere, sia su proposta del Presidente che dell'altro membro.

ART. 20. — Le deliberazioni dovranno prendersi mediante l'accordo dei due amministratori.

ART. 21. — Nessun amministratore può intervenire alla discussione nè prendere parte ad atti o provvedimenti che sono relativi ad interessi suoi o di parenti od affini sino al quarto grado civile, e ad interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una

rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato in nome collettivo od in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

ART. 22. — Le deliberazioni devono essere sempre motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti trattati. Esse devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

ART. 23. — I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario il quale ha semplicemente voce consultiva, e firmati dagli intervenuti. Se alcuno di questi si allontana o ricusa di firmare, ne sarà fatta menzione spiegandone i motivi.

Le deliberazioni verranno pubblicate nel giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

#### CAPO IV.º

### **Attribuzioni e doveri dell'Amministrazione**

ART. 24. — L'Amministrazione per l'adempimento del mandato affidatole dal Testatore e dalla legge delibera:

a) Sulla nomina degli impiegati.

b) Sul bilancio per l'esercizio dell'anno seguente che compila entro il mese di Settembre.

c) Sul consuntivo che ogni anno nel mese di maggio discute ed esamina facendo relazione sul risultato morale della propria gestione relativo all'esercizio precedente.

d) Provvede all'Amministrazione dei beni ed all'erogazione delle rendite a norma della tavola di fondazione.

e) Determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni salvo l'approvazione della Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica quando è dalla legge richiesta.

f) Delega uno dei suoi componenti, munendolo di regolare procura, per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da sottoporre all'approvazione tutoria.

g) Cura che sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione a sensi dell'art. 4 della legge 14 Luglio 1887 N. 4702.

h) Cura la trascrizione ove ne sia il caso degli atti d'acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni, dei privilegi e delle ipoteche.

i) Promuove le deliberazioni per stare in giudizio.

l) Provvede alla rinnovazione dei contratti d'affitto a norma delle leggi vigenti.

m) Delibera sull'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili d'ogni natura che derivano da obbligazione civile debitamente accertata.

n) Promuove l'autorizzazione per accettazione di eredità, di lasciti o doni, impiego dei fondi eventuali precedenti da avanzi di rendita, ritiro di capitali attivi e reimpiego dei medesimi, acquisto o vendita di beni stabili, vendita di piante ed assunzione di capitali passivi.

o) Ordina al bisogno straordinarie verifiche di cassa.

p) Delibera sul conferimento del servizio di Tesoreria.

q) Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione dei beni, l'uso delle rendite, ed i provvedimenti straordinari, sia per titolo di beneficenza come per oggetti aventi diretto rapporto coll'asse patrimoniale dell'Opera Pia.

#### CAPO V.

### **Attribuzioni e doveri del Presidente**

ART. 25. Le attribuzioni ed incombenze del Presidente dell'Opera Pia sono le seguenti:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione dell'Amministrazione, presiede e dirige le adunanze.

2. Col mezzo degli impiegati d'Ufficio eseguisce le deliberazioni del Consiglio e spedisce tutti gli affari d'ordinaria amministrazione.

3. Dirige la corrispondenza ufficiale che esso sottoscrive.

4. Sorveglia l'andamento dell'azienda in modo che tutto proceda con regolarità e decoro.

5. Cura la regolare tenuta degli inventari, dei registri prescritti dalle leggi.

6. Provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, all'integra riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziato in bilancio mercè l'emissione dei relativi mandati e reversali colle forme e norme stabilite.

7. Procede alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo.

8. Vigila affinché entro il tempo stabilito sia dal Tesoriere presentato il conto, e provoca in caso di ritardo i provvedimenti per la compilazione d'ufficio.

9. Sospende in caso d'urgenza e per valide ragioni gl'impiegati, riferendone al Consiglio nella prima adunanza.

10. Promuove il deposito alla Cassa Postale di Risparmio, o con l'approvazione Tutoria in altro Istituto di credito o di risparmio, delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'Amministrazione, od il ritiro delle somme stesse,

11. Cura la pubblicazione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'approvazione superiore e la trasmissione delle copie all'autorità competente.

12. Prende in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno.

13. Cura la lodevole manutenzione dei fondi, delle case e di tutto quanto concerne il patrimonio dell'O. P.

## CAPO VI.º

### **Norme generali d'Amministrazione**

ART. 26. — Nessuno dei componenti l'Amministrazione può a titolo veruno percepire assegnamenti o remunerazioni fisse sul bilancio dell'O. P. all'infuori delle spese forzose sostenute per l'adempimento di speciali incarichi e pel disbrigo di servizi nell'interesse dell'Ente.

ART. 27. — I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente, dell'altro membro e del Segretario.

ART. 28. — Senza l'autorizzazione della Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatisi, operare alcun storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio nè provvedere a nuova o maggiore spesa cui si possa far fronte col fondo di riserva.

ART. 29. — Gli immobili devono di regola essere dati in affitto, gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

ART. 30. — Le somme da investire devono essere impiegate:

a) Nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente accertate.

b) In titoli del debito pubblico dello Stato ed in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

c) Nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione Tutoria.

ART. 31. — Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto, si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e dei regolamenti

amministrativi e di contabilità approvati con R. Decreto 9 Febbraio 1891, N. 99 non che quelle portate dalla legge 18 Luglio 1904 N. 390 e regolamento 1 Gennaio 1905 N. 12.

Gorla Maggiore, 5 Giugno 1906.

L'Amministrazione dell'O. P. Zerbi Sac. Gaetano  
f. SAC. CORNO PIETRO Parroco di Gorla Maggiore  
» SAC. GIOVANNI RADICE » Cassina Ferrara  
IL SEGRETARIO  
f. BUTTINI

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

*Il presente Statuto fu pubblicato nel giorno festivo 10 Giugno 1906 rimanendo esposto al pubblico per tutto il tempo prescritto senza che fossero stati prodotti reclami.*

Gorla Maggiore, 19 Giugno 1906.

IL SEGRETARIO  
**Buttini**

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

Gorla Maggiore, 20 Giugno 1906.

IL SEGRETARIO DELL'O. P.  
**Buttini**

Visto IL PRESIDENTE  
Sac. CORNO PIETRO

MINISTERO DELL'INTERNO  
Visto: d'ordine di S. M.  
IL MINISTRO  
Firmato GIOLITTI

*Per copia conforme*

IL DIRETTORE CAPO DELLA DIVISIONE  
*(Segue la firma illegibile)*

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**Re d'Italia**

*Veduto lo statuto organico dell'Opera Pia Zerbi di Gorla Minore presentato per la nostra approvazione;*

*Vedute le relative deliberazioni dell'Amministrazione dell'Opera Pia, dei Consigli Comunali di Gorla Minore e di Saronno, e del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale Amministrativa di Milano;*

*Vedute le leggi 17 luglio 1890 N. 6972, 18 luglio 1904 N. 390 ed i relativi regolamenti;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi che si intendono qui integralmente trascritti;*

*Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;*

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

È approvato lo Statuto organico dell'Opera Pia Zerbi di Gorla Maggiore in data 5 giugno 1906, composto di 31 articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

*Dato a S. Anna di Valdieri, 1 Settembre 1906.*

Firmato - **Vittorio Emanuele**

Controfirmato - **Giolitti**

*Per copia conforme*

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE  
*(Segue la firma illegibile)*